

Per gli avvisi bonari la moratoria estiva è terminata ieri 4 settembre, da oggi ripartono i pagamenti

di Devis Nucibella

Da oggi riprendono a correre i termini per il pagamento della prima rata degli avvisi bonari, dopo la sospensione estiva: come calcolare correttamente i termini di pagamento sospesi e le modalità di calcolo dei pagamenti per gli atti notificati prima durante la sospensione feriale.

Sommario

Avvisi bonari Agenzia Entrate	2
Le comunicazioni emesse a seguito del controllo automatico.....	3
Le comunicazioni emesse a seguito del controllo formale	5
Le comunicazioni emesse a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata.....	6
Scadenza per il pagamento di quanto dovuto per i controlli automatizzati	7
Sanzione ridotta	8
Istanza di autotutela presentata dal contribuente.....	9
Presentazione istanza entro i 30 giorni	9
Presentazione istanza oltre i 30 giorni	10
Scadenza per il pagamento di quanto dovuto per i controlli formali.....	12
Scadenza per il pagamento di quanto dovuto per la liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata.....	13
Moratoria estiva.....	14
Avvisi cartacei	14
Avvisi bonari telematici tramite intermediario	16
Rateazione dell'avviso bonario	16
Moratoria estiva	17

Avvisi bonari Agenzia Entrate

Come di consueto, l'attività di controllo sulle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti è effettuata dagli uffici delle Entrate ed è finalizzata a verificare la correttezza dei dati in esse riportati.

Nello specifico, il controllo sulle dichiarazioni è di 2 tipi: automatico e formale.

<i>CONTROLLO</i>	<i>A QUALI DICHIARAZIONI SI APPLICA</i>	<i>IN COSA CONSISTE</i>
AUTOMATICO	a tutte le dichiarazioni presentate	procedura automatizzata di liquidazione di imposte, contributi, premi e rimborsi, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e di quelli risultanti nell'Anagrafe tributaria
FORMALE	alle dichiarazioni selezionate a livello centrale in base a criteri fondati sull'analisi del rischio	riscontro dei dati della dichiarazione con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati

Può inoltre essere emessa una comunicazione a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (Tfr, arretrati).

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Le comunicazioni emesse a seguito del controllo automatico

Il controllo automatico è effettuato sulla base di quanto previsto dagli articoli [36-bis del Dpr n. 600/1973](#) per le imposte sui redditi e [54-bis del Dpr n. 633/1972](#) per l'Iva.



Le comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di questo controllo evidenziano l'eventuale presenza di incongruenze e permettono al contribuente di pagare le somme indicate beneficiando di una sanzione ridotta (10%), oppure di precisare all'Agenzia le ragioni per cui ritiene infondati gli addebiti.

Liquidazioni periodiche Iva

Il controllo automatico è effettuato anche sulle *“Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva”*.

In questo caso, prima dell'emissione della comunicazione di irregolarità, le eventuali incoerenze riscontrate a seguito del controllo sono rese disponibili al contribuente attraverso un'apposita lettera di invito alla compliance, che viene pubblicata sia nel *“Cassetto fiscale”* - sezione L'Agenzia scrive, sia all'interno del servizio *“Fatture e Corrispettivi”* - sezione Consultazione - L'Agenzia scrive.

Le comunicazioni di irregolarità sono inviate:

- con raccomandata A/R, al domicilio fiscale del contribuente che ha presentato la dichiarazione;
- tramite posta elettronica certificata (Pec), all'indirizzo risultante dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC);
- attraverso il canale Entratel, all'intermediario che ha inviato in via telematica la dichiarazione.

Avviso telematico all'intermediario

La comunicazione è resa disponibile all'intermediario solo quando nel frontespizio del modello di dichiarazione (sezione *"Firma della dichiarazione"*) è stata barrata la casella *"Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario"* e lo stesso intermediario ha accettato la scelta del contribuente, barrando a sua volta (nella sezione *"Impegno alla presentazione telematica"*) la casella *"Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione"*.

I contribuenti che presentano il modello 730 effettuano questa scelta barrando l'apposita casella nel riquadro *"Firma della dichiarazione"* (il Caf o il professionista informerà poi il contribuente di volere o meno effettuare il servizio, utilizzando le apposite caselle della ricevuta modello 730-2 e nel prospetto di liquidazione).

L'intermediario deve portare a conoscenza del contribuente gli esiti del controllo automatico entro trenta giorni dalla data in cui l'avviso telematico è reso disponibile.

In assenza dell'opzione, gli esiti di irregolarità sono inviati al contribuente con le modalità ordinarie.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Le comunicazioni emesse a seguito del controllo formale

Il controllo formale delle dichiarazioni dei redditi è effettuato in base a quanto prevede l'articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973.

Con questo controllo l'Agenzia verifica che i dati esposti in dichiarazione siano conformi alla documentazione conservata dal contribuente e ai dati rilevabili nelle dichiarazioni presentate da altri soggetti o a quelli forniti da enti esterni (per esempio, enti previdenziali e assistenziali).

Il contribuente può essere invitato dall'ufficio a esibire o trasmettere la documentazione attestante la correttezza dei dati dichiarati e a fornire chiarimenti, qualora emergano difformità tra i dati in possesso dell'Agenzia delle entrate e quanto esposto in dichiarazione.

Se la documentazione prodotta non risulta idonea a comprovare la correttezza dei dati dichiarati, o nelle ipotesi di mancata risposta al predetto invito, il contribuente riceve una comunicazione degli esiti del controllo formale contenente la richiesta delle somme dovute.

La comunicazione degli esiti del controllo formale è inviata con raccomandata A/R al domicilio fiscale del contribuente che ha presentato la dichiarazione.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Le comunicazioni emesse a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata

La liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata è l'operazione con la quale l'Agenzia determina l'imposta dovuta su determinati redditi assoggettati a un regime di favore e per i quali sono state già versate delle somme a titolo d'acconto (per esempio, il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti, gli arretrati di lavoro dipendente o di pensione, eccetera).

Sulla base dei redditi dichiarati dal contribuente nel quadro RM del modello Redditi o nel quadro D del modello 730, o di quelli riportati dal sostituto d'imposta nel modello 770, viene calcolata definitivamente la somma dovuta o il rimborso spettante.

Se emergono somme da versare, è inviata direttamente al contribuente, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, una comunicazione contenente la richiesta di pagamento (senza sanzioni e interessi).

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Scadenza per il pagamento di quanto dovuto per i controlli automatizzati

Il contribuente che riconosce la correttezza degli esiti del controllo automatizzato può regolarizzare la propria posizione **pagando, entro un certo termine, una sanzione ridotta**, oltre all'imposta oggetto della rettifica e i relativi interessi.

La regolarizzazione delle comunicazioni relative ai controlli automatici deve avvenire

- **entro 30 giorni;**
- **dal ricevimento della prima comunicazione o di quella definitiva** emessa a seguito della eventuale rideterminazione delle somme a debito in sede di autotutela.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Sanzione ridotta

La regolarizzazione si effettua pagando l'imposta dovuta, gli interessi e la **sanzione ridotta a 1/3 di quella ordinariamente prevista nei casi di omesso e tardivo versamento di imposte.**

In caso di avviso telematico all'intermediario che ha trasmesso la dichiarazione, il termine per effettuare il pagamento e fruire della sanzione ridotta è di 90 giorni da quando l'avviso è reso disponibile all'intermediario.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Istanza di autotutela presentata dal contribuente

Se il contribuente ritiene che alcuni dati o elementi non siano stati considerati o valutati correttamente, può presentare istanza di autotutela al fine di richiedere lo sgravio (anche parziale dell'avviso).

L'Agenzia delle Entrate, con la RM n. 72 del 16/12/2021, ha analizzato le due ipotesi in cui l'istanza di riesame in autotutela viene trasmessa dal contribuente

- entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- oppure oltre detto termine.

Presentazione istanza entro i 30 giorni

Nel caso di presentazione dell'istanza entro i 30 giorni dal ricevimento della comunicazione se la richiesta dell'utente:

- viene **accolta** per il complessivo importo;
 - l'ufficio **effettua la rideterminazione della pretesa e l'annullamento della comunicazione;**
- viene **accolta parzialmente**,
 - l'ufficio **procede alla rideterminazione della pretesa e all'aggiornamento della comunicazione con l'effetto che, il termine di 30 giorni** decorre nuovamente dal ricevimento della comunicazione definitiva con le nuove somme da versare. Il contribuente, pertanto, beneficia della riduzione delle sanzioni ad un terzo sul debito residuo;
- viene **respinta**,
 - l'ufficio **conferma le irregolarità e il contribuente** avrà o meno diritto a beneficiare delle riduzioni previste dalla normativa a seconda se il versamento è effettuato o meno entro il termine dei 30 giorni.

Presentazione istanza oltre i 30 giorni

Nel caso invece di presentazione dell'istanza oltre i 30 giorni dal ricevimento della comunicazione e la richiesta viene:

- **accolta** per il complessivo importo,
 - **l'ufficio effettua la rideterminazione della pretesa** e l'annullamento della comunicazione;
- **accolta parzialmente.**
 - l'importo viene rideterminato ma il contribuente non potrà beneficiare della riduzione di sanzioni e interessi, che saranno applicati in misura piena sulla nuova somma dovuta;
- **respinta** e l'ufficio conferma le irregolarità,
 - il contribuente non potrà fruire di alcuno sconto.

<i>Istanza di autotutela con Civis</i>	<i>Accolta per l'importo complessivo</i>	<i>Accolta parzialmente</i>	<i>Respinta totalmente</i>
Entro 30 giorni	L'ufficio effettua la rideterminazione della pretesa e l'annullamento della comunicazione	<ul style="list-style-type: none"> • pagamento entro 30 giorni dalla nuova comunicazione si fruisce della riduzione sanzioni e interessi; • pagamento oltre i 30 giorni dalla nuova comunicazione le sanzioni e gli interessi sono in misura piena 	<ul style="list-style-type: none"> • pagamento entro 30 giorni dalla comunicazione originaria si fruisce della riduzione sanzioni e interessi; • pagamento oltre i 30 giorni dalla comunicazione originaria le sanzioni e gli interessi sono in misura piena

Oltre 30 giorni		Sanzione e interessi in misura piena sull'importo rideterminato	Sanzione e interessi in misura piena sull'importo totale
-----------------	--	---	--

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Scadenza per il pagamento di quanto dovuto per i controlli formali

La regolarizzazione delle comunicazioni relative ai controlli formali deve essere effettuata **entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione**, con il pagamento dell'imposta dovuta, dei relativi interessi e della **sanzione ridotta a 2/3 di quella ordinaria**.

Il contribuente può usufruire della medesima riduzione anche a seguito della rideterminazione da parte dell'ufficio della pretesa comunicata, qualora segnali, tempestivamente, la presenza di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente. In tal caso, per usufruire della riduzione della sanzione, deve versare le somme residue, comunque, **entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione**.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Scadenza per il pagamento di quanto dovuto per la liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata

Per le somme dovute sui redditi soggetti a tassazione separata non sono dovuti né interessi né sanzioni, se il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla data di rettifica della stessa, se corretta dall'ufficio.

In caso di tardivo o mancato pagamento, si procede all'iscrizione a ruolo con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi dovuti.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Moratoria estiva

L'art. 7- quater del D.L. 193/2016 ha disposto che:

- il **termine** di 30 giorni (o di 90 giorni in caso di avviso telematico all'intermediario) per il pagamento delle somme dovute a seguito:
 - dei controlli
 - automatizzati
 - formali
delle dichiarazioni
 - della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata
- **è sospeso tra il 1° agosto e il 4 settembre di ogni anno**

Nota:

Si tratta di una sospensione un po' più lunga della feriale, che va dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno

Nel 2022 il termine di 30 giorni era stato esteso a 60 giorni (per gli avvisi ricevuti fino al 31.8.2022). Dal 2023 si applica nuovamente il termine di 30 giorni.

In tutti i casi in cui il **termine finale cada di sabato o in un giorno festivo è prorogato al primo giorno feriale successivo.**

Avvisi cartacei

Nel caso di avviso cartaceo il termine di 30 giorni decorre dalla data di ricevimento dell'avviso da parte del contribuente.

Tenendo conto del periodo di sospensione dall'1.8 al 4.9 e in caso di pagamento in unica soluzione si propongono i seguenti esempi:

Esempio

Un contribuente ha ricevuto un avviso bonario il 30.6.2023.

I 30 giorni per il pagamento delle somme dovute scadono il 30.7.2023.

Il contribuente non può fruire della moratoria estiva.

Il pagamento va pertanto effettuato entro il 30.7.2022.

<i>Data notifica al contribuente</i>	<i>Moratoria estiva</i>	<i>Termine da rispettare</i>
30.6 (30 gg) 30.7	Nessuna	30.7

Esempio

Un contribuente ha ricevuto un avviso bonario il 16.7.2023.

I 30 giorni per il pagamento delle somme dovute sarebbero scadute il 15.8.2023.

Visto che tale termine ricade all'interno del "*periodo di sospensione*" il termine si interrompe il 1° agosto e riparte il 5 settembre.

Il pagamento va effettuato entro il 19.09.2023

<i>Data notifica al contribuente</i>	<i>Moratoria estiva</i>	<i>Termine da rispettare</i>
16.7 (15 gg) 30.7	Dall'1.8 al 4.9	19.9 (15 gg.)

Esempio

Un contribuente ha ricevuto un avviso bonario il 6.9.2023.

Il contribuente non può fruire della moratoria estiva. Il pagamento deve quindi avvenire entro il 6.10.2023

<i>Data notifica al contribuente</i>	<i>Moratoria estiva</i>	<i>Termine da rispettare</i>
6.9 (0)	Nessuna	(30 gg) 6.10

Avvisi bonari telematici tramite intermediario

Nel caso di avviso telematico il termine di 30 giorni decorre dal 60° giorno dalla data in cui l'intermediario ha ricevuto l'avviso nella propria area Entratel.

Di fatto il termine per il pagamento scade il 90° giorno dalla data di ricevimento dell'avviso da parte dell'intermediario.

Qualora il 90° giorno cada nel periodo 1.8 - 4.9 opera la moratoria estiva.

Rateazione dell'avviso bonario

Le somme richieste con le comunicazioni di irregolarità, dovute a seguito dell'attività di controllo automatizzato (articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973 e articolo 54-bis del Dpr n. 633/1972) e di controllo formale delle dichiarazioni (articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973) possono essere rateizzate in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

La prima rata va versata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione (90 giorni per gli avvisi telematici all'intermediario). Le rate successive devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

Moratoria estiva

Il termine di 30 giorni (o di 90 giorni in caso di avviso telematico all'intermediario) per il pagamento della prima rata è sospeso tra il 1° agosto e il 4 settembre di ogni anno (decreto-legge n. 193/2016 - art. 7-quater).

Nota bene

Nessuna sospensione è prevista per il pagamento delle rate successive alla prima, accordate ai sensi dell'art. 3-bis del DLgs. 462/97.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

NdR: potrebbe interessarti anche...

Sulle precompilate inviate senza modifiche nessun controllo formale

Lettere di compliance e controlli formali 2023: sarà possibile rispondere dopo la pausa estiva

A cura di Devis Nucibella

Martedì 5 settembre 2023